

COMUNE DI BRESCIA
Provincia di Brescia

OGGETTO: NUOVA FORMAZIONE DI TRATTO DI PISTA
CICLOPEDONALE IN VIA VALCAMONICA
secondo le previsioni del Piano Attuativo P.G. 203765/2019
approvato con deliberazione G.C. n.31 del 03/02/2021

PROPRIETÀ: GRUPPO BOSSONI SPA
VIA G. AGNELLI N.3- 25034 ORZINUOVI (BS)

**DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE
IN MATERIA DI ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
NEGLI SPAZI PUBBLICI ESTERNI**

(resa da tecnico abilitato ai fini dell'art.77 del D.P.R. 380/01 come mod. dal D.Lgs.
301/02 e L.13/1989 e D.M. 14/06/1989 n.236, L.104/92 e DPR 503/96
oltre la L.R. 47/91 e loro s.m.i.)

Il sottoscritto ARCH. GIUSEPPE ROSSI, C.F. RSSGPP69D29B157J,
con studio in Orzinuovi (BS) via San Pio di Pietrelcina n.33, tel. 030 941533, e-mail
archgiusepperossi.studio@gmail.com, iscritto all'Ordine degli Architetti di Brescia al n.2596, in
qualità di **progettista** delle opere riguardante la nuova formazione tratto di pista ciclo
pedonale in via Vallecamonica, secondo quanto previsto nel Piano Attuativo P.G.
203765/2019, approvato con deliberazione G.C. n.31 del 03/02/2021, da realizzare
dalla Società Gruppo Bossoni Spa con sede in Orzinuovi (BS) via G.Agnelli n.3 per
conto del Comune di Brescia,

- VISTA la legge 9 gennaio 1989 n.13 “Disposizioni per favorire il superamento e
l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”;

- VISTO il D.M. 14 giugno 1989 n.236 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire
l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e
dell’eliminazione delle barriere architettoniche”;

- VISTO il D.P.R. 6 giugno 2001 n.380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- VISTA la Legge n° 104/’92 “Legge-quadro per l’assistenza sociale e i diritti delle persone handicappate”;
- VISTO il D.P.R. 503/’96 “Regolamento recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;
- VISTA la L.R. n° 47/’91 “Norme sull’emanazione delle barriere architettoniche”
- VISTA la normativa nazionale e regionale vigente specifica per settore;

DICHIARA

- che il progetto è conforme alle disposizioni adottate dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia di abbattimento delle barriere architettoniche per spazi e servizi pubblici (Art.1 Comma 3 del D.P.R. 503 del 24/07/1996);
- di aver previsto nella progettazione delle opere costituenti l’intervento, tutti i parametri e i necessari accorgimenti tecnici e progettuali necessari a garantire i corrispondenti livelli di qualità di fruizione dello spazio richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale in base alla destinazione d’uso dell’edificio (e/o dell’area) e al tipo d’intervento; in particolare il progetto in ottemperanza ai sopra citati dispositivi di legge, garantisce il raggiungimento del seguente livello di fruibilità dello spazio, sulla base dell'Allegato “A” al D.M. 236/89 **ACCESSIBILITÀ**.
A tal fine, per la dimostrazione grafica della rispondenza del progetto ai requisiti di accessibilità, si fa riferimento agli elaborati grafici allegati alla pratica edilizia :

- Tav. 6.6 Planimetria di progetto
- Tav. 6.9 Dettagli
- Tav. 6.10 Dettagli

Si allega specifica relazione tecnica contenente la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste.

Il tecnico
Arch. Giuseppe ROSSI

RELAZIONE TECNICA

Definizioni (art.2 del D.M. 236 del 14/06/1989)

A) Per barriere architettoniche si intendono:

- a) gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi causa, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea;
- b) gli ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti;
- c) la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque e in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi.

F) Per spazio esterno si intende l'insieme degli spazi aperti, anche se coperti, di pertinenza dell'edificio o di più edifici ed in particolare quelli interposti tra l'edificio o gli edifici e la viabilità pubblica o di uso pubblico.

G) Per accessibilità si intende la possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l'edificio e le sue singole unità immobiliari e ambientali, di entrarvi agevolmente e di fruire spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza e autonomia



M) Per adeguamento si intende l'insieme dei provvedimenti necessari a rendere gli spazi costruiti o di progetto conformi ai requisiti del presente decreto.

N) Per legge si intende la legge 9 gennaio 1989 n.13 e successive modificazioni.

8.2 SPAZI ESTERNI

8.2.1 PERCORSI

Il percorso pedonale deve avere una larghezza minima di 90 cm ed avere, per consentire l'inversione di marcia da parte di una persona su sedia a ruote, allargamenti del percorso, da realizzare almeno in piano, ogni 10 m di sviluppo lineare (per le dimensioni vedi punto 8.0.2. spazi di manovra). Qualsiasi cambio di direzione rispetto al percorso rettilineo deve avvenire in piano; ove sia indispensabile effettuare svolte ortogonali al verso della marcia, la zona interessata alla svolta, per almeno 1.70 m su ciascun lato a partire dal vertice più esterno, deve risultare in piano e priva di qualsiasi interruzione. Ove sia necessario prevedere un ciglio, questo deve essere sopraelevato di 10 cm dal calpestio, essere differenziato per materiale e colore dalla pavimentazione del percorso, non essere a spigoli vivi ed essere interrotto, almeno ogni 10 m da varchi che consentano l'accesso alle zone adiacenti non pavimentate. La pendenza longitudinale non deve superare di norma il 5%; ove ciò non sia possibile, sono ammesse pendenze superiori, purché realizzate in conformità a quanto previsto al punto 8.1.11. Per pendenze del 5% è necessario prevedere un ripiano orizzontale di sosta, di profondità almeno 1.50 m, ogni 15 m di lunghezza del percorso; per pendenze superiori tali lunghezza deve proporzionalmente ridursi fino alla misura di 10 m per una pendenza dell'8%. La pendenza trasversale massima ammissibile è dell'1%. In presenza di contropendenze al termine di un percorso inclinato o di un raccordo tra percorso e livello stradale, la somma delle due pendenze rispetto al piano orizzontale deve essere inferiore al 22%. Il dislivello ottimale tra il piano del percorso ed il piano del terreno o delle zone carrabili ad esso adiacenti è di 2.5 cm. Allorquando il percorso si raccorda con il livello stradale o è interrotto da un passo carrabile, sono ammesse brevi rampe di pendenza non superiore al 15% per un dislivello massimo di 15 cm. Fino ad un'altezza minima di 2.10 m dal calpestio, non devono esistere ostacoli di nessun genere, quali tabelle segnaletiche o elementi sporgenti dai fabbricati, che possono essere causa di infortunio ad una persona in movimento.






Illustrazione 1: Estratto Tav. 6.9 – Dettagli
 “Accesso carrabile rialzato”




Illustrazione 2: Estratto Tav. 6.9 – Dettagli
 “Accesso carrabile a raso”

8.2.2 PAVIMENTAZIONI

Per pavimentazione antisdrucchiolevole si intende una pavimentazione realizzata con materiali il cui coefficiente di attrito, misurato secondo il metodo della British Ceramic Association Ltd. (B.C.R.A.) Rep: CEC. 6/81, sia superiore ai seguenti valori:


- 0.40 per elemento scivolante cuoio su pavimentazione asciutta;
- 0.40 per elemento scivolante gomma dura standard su pavimentazione bagnata.

I valori di attrito predetto non devono essere modificati dall'apposizione di strati di finitura lucidanti o di protezione che, se previsti, devono essere applicati sui materiali stessi prima della prova.

Le ipotesi di condizione della pavimentazione (asciutta o bagnata) debbono essere assunte in base alle condizioni normali del luogo ove sia posta in opera. Gli strati di supporto della pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo la pavimentazione ed i sovraccarichi previsti nonché ad assicurare il bloccaggio duraturo degli elementi costituenti la pavimentazione stessa. Gli elementi costituenti una pavimentazione devono presentare giunture inferiori a 5 mm, stillate con materiali durevoli, essere piani con eventuali risalti di spessore non superiore a 2 mm. I grigliati inseriti nella pavimentazione devono essere realizzati con maglie non attraversabili da una sfera di 2 cm di diametro; i grigliati ad elementi paralleli devono comunque essere posti con gli elementi ortogonali al verso di marcia.

8.2.3 PARCHEGGI

Nelle aree di parcheggio devono comunque essere previsti, nella misura minima di 1 ogni 50 o frazione di 50, posti auto di larghezza non inferiore a 3.20 m, e riservati gratuitamente ai veicoli al servizio di persone disabili. Detti posti auto, opportunamente segnalati, sono ubicati in aderenza ai percorsi pedonali e nelle vicinanze dell'accesso dell'edificio o attrezzatura. Al fine di agevolare la manovra di trasferimento della persona su sedia a ruote in comuni condizioni atmosferiche, detti posti auto riservati sono, preferibilmente, dotati di copertura.



Il tecnico
Arch. Giuseppe ROSSI